



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 95 del 10/08/2023

Proposta n. 1188/2023

OGGETTO: PROGETTO IN VARIANTE AL PSC E AL RUE DEL COMUNE DI ZIANO PIACENTINO, PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) DALLA DITTA "BUBBLE IN LOVE DI IURATO ELISABETTA" AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DI GLAMPING IN LOCALITA' CA' ROSSINO. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- in relazione alla presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ziano Piacentino della richiesta della ditta "Bubble in Love di Iurato Elisabetta" al fine di ottenere il provvedimento unico di autorizzazione per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva di glamping in loc. Cà Rossino, è stato avviato il procedimento disciplinato dall'art. 8 del DPR 7.9.2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive" (SUAP);
- con nota n. 854 del 13/03/2023, (ricevuta in pari data al prot. prov.le n. 7437) il SUAP ha messo a disposizione gli elaborati di progetto, comportante variante agli strumenti urbanistici vigenti, e ha convocato per il giorno 27.03.2023, ai sensi dell'art. 14 e segg. della L. n. 241/1990, la Conferenza dei servizi decisoria, in modalità semplificata e sincrona, per l'esame congiunto del medesimo e l'acquisizione delle valutazioni di tutti i soggetti pubblici interessati, tra cui anche le valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito agli effetti di Variante urbanistica;
- la variante urbanistica connessa al progetto consiste nella riclassificazione dell'area interessata: nel PSC da "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola" a "Ambiti per strutture ricettive all'aria aperta" e "Ambiti approvati con procedimenti speciali"; nel RUE da "Zona Agricola normale" a "Zona D2 Struttura ricettiva all'aria aperta" e "Ambiti approvati con procedimenti speciali";
- dall'esame della documentazione a disposizione è emerso che la stessa fosse incompleta e pertanto, entro il termine stabilito dal SUAP ai sensi dell'art. 14-bis, c. 2, lett. b) della L. 241/1990, con nota

prot. n. 8953 del 24.3.2023 questa Amministrazione ha richiesto integrazioni e pareri ai sensi dell'art. 2, comma 7 della citata legge;

- tali integrazioni sono pervenute con note SUAP n. 1592 dell'08.05.2023, n. 1707 del 13/05/2023, n. 2060 del 05/06/2023, n. 2169 del 12/06/2023, n. 2582 dell'08/07/2023 e n. 2884 del 31/07/2023 (rispettivamente prot. prov.li n. 14036 dell'08.05.2023, n. 14895 del 15/05/2023, n. 17616 del 05/06/2023, n. 18688 del 13/06/2023, n. 21954 del 10/07/2023 e 24680 dell'01/08/2023), mentre i pareri sono pervenuti in parte in allegato alle citate note comunali e in parte direttamente dalle Autorità ambientali coinvolte;
- il presente provvedimento di competenza provinciale è funzionale alla positiva conclusione della Conferenza dei servizi e verrà depositato nella seduta conclusiva prevista per il giorno 11.08.2023 (convocata con la suddetta nota comunale n. 2884/2023);

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata con L.R. n. 3/2020, nonché della delibera di Giunta regionale n. 1956 del 22.11.2021 concernente la conclusione della prima fase del periodo transitorio previsto agli artt. 3-4 della legge medesima, i "procedimenti speciali possono continuare ad essere approvati in variante ai piani urbanistici formati con la legislazione previgente, anche dopo la scadenza della prima fase del periodo transitorio, in quanto gli stessi seguono un proprio iter approvativo autonomo rispetto a quello ordinario previsto per i piani e le relative varianti e producono comunque l'effetto di variare le previsioni urbanistiche vigenti indipendentemente da ogni considerazione della legge regionale che ne ha previsto l'approvazione (L.R. n. 47/1978, L.R. n. 20/200 o L.R. 24/2017) ...", nel rispetto dei limiti (del 3%) e delle condizioni al consumo di suolo ammissibile di cui all'art. 6 della citata legge regionale;
- l'art. 76 della stessa legge, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- gli artt. da 13 a 18 del D.lgs. n. 152/2006 prevedono l'espressione del parere motivato VAS da parte della Provincia nell'ambito della procedura di valutazione ambientale dei Piani e loro Varianti;
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Acquisiti i seguenti pareri:

- parere rilasciato dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Servizio Territoriale con note n. 52726 del 24/03/2023 e n. 103352 del 13/06/2023 (pervenute rispettivamente al prot. prov.le n. 8948 del 24/03/2023 e n. 18847 del 14/06/2023)

- parere rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza con nota n. 64957 del 15/06/2023 (pervenuto al prot. prov.le n. 24680 dell'01/08/2023 in allegato alla citata nota comunale n. 2884/2023);
- parere rilasciato da IRETI SpA con nota n. 4033 del 24.03.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 14036 dell'08/05/2023 in allegato alla citata nota comunale n. 1592/2023);
- parere rilasciato dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna con note n. 27831 del 10.05.2023 e 54020 del 04.08.2023 (pervenute rispettivamente al prot. prov.le n. 14552 dell'11.05.2023 e n. 25365 del 07.08.2023);
- parere rilasciato dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota n. 3555 del 28.03.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 14036 dell'08.05.2023 in allegato alla citata nota comunale n. 1592/2023);
- parere rilasciato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza con note n. 2917 del 21.03.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 14036 dell'08.05.2023 in allegato alla citata nota comunale n. 1592/2023), n. 5094 del 17.05.2023 e n. 7323 del 12.07.2023 (pervenute al prot. prov.le n. 24680 dell'01.08.2023 in allegato alla citata nota comunale n. 2884/2023);
- parere rilasciato dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con nota del 04.04.2023 (pervenuta al prot. prov.le n. 14036 dell'08/05/2023 in allegato alla citata nota comunale n. 1592/2023);

Acquisiti altresì:

- attestazione inerente l'assenza del vincolo di consolidamento e di trasferimento degli abitati, ai sensi della Legge n. 445/1908, della Legge n. 64/1974 e della L.R. n. 7/2004;
- copia della comunicazione alle Autorità Militari inerente il deposito del progetto e la convocazione della Conferenza dei Servizi;
- le osservazioni pervenute entro i termini fissati (trasmesse con la citata nota comunale n. 1707/2023);
- la proposta di controdeduzione delle osservazioni effettuata in sede di conferenza dei servizi in data 17.07.2023;
- un'istanza di tutela e valutazione d'urgenza, indirizzata al Comune di Ziano P.no, alla Regione Emilia Romagna, alla Provincia di Piacenza e alla Soprintendenza Archeologica belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza (pervenuta al prot. prov.le al n. 16695 in data 25.05.2023);
- i pareri della Regione Emilia-Romagna (pervenuto al prot. prov.le n. 19119 del 15.06.2023) e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio in merito alla citata istanza;

Considerato che, a compimento della fase istruttoria, il Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili coinvolti negli effetti di Variante urbanistica al PSC e al RUE del Comune di Castel San Giovanni dal progetto in questione;

Tenuto conto che, dalla illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria circa gli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Ziano Piacentino implicati dal progetto in esame, è emersa la necessità di esprimere:

- l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Progetto realizzazione Glamping presentato dalla Ditta "BUBBLE IN LOVE" – Ziano P.no"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere motivato VAS positivo, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Progetto realizzazione Glamping presentato dalla Ditta "BUBBLE IN LOVE" – Ziano P.no"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008;

Ritenuto quindi di esprimere le valutazioni di questa Amministrazione relativamente al progetto di realizzazione di una struttura turistico-ricettiva di glamping in loc. Cà Rossino, presentato, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, al SUAP del Comune di Ziano Piacentino dalla ditta "Bubble in Love di Iurato Elisabetta", con effetti di Variante al PSC e al RUE vigenti, sulla base delle risultanze istruttorie prima richiamate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell' "Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28

- dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
 - la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
 - la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e integrato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Piacenza, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24.9.2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento della Presidente avvenuto il 24 settembre 2022 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Ziano Piacentino implicati nel progetto presentato dalla ditta "Bubble in Love di Iurato Elisabetta" al SUAP comunale per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva di glamping in loc. Cà Rossino, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Progetto realizzazione Glamping presentato dalla Ditta "BUBBLE IN LOVE" – Ziano P.no"), parte integrante e sostanziate del presente atto;

2. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali", parere motivato VAS positivo relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto ambientale e nei pareri elencati in premessa, nonché di quelle riportate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Progetto realizzazione Glamping presentato dalla Ditta "BUBBLE IN LOVE" – Ziano P.no"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3.di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE del Comune di Ziano Piacentino implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole;

4.di depositare copia del presente provvedimento nella seduta conclusiva della Conferenza dei servizi convocata per l'esame del progetto;

5.di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATELLI MONICA

con firma digitale

Allegato – Progetto realizzazione Glamping presentato dalla Ditta “BUBBLE IN LOVE” – Ziano P.no

ASSENSO

(ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m.)

Considerato che il progetto per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva di Glamping ubicato in Comune di Ziano P.no, in variante al PSC e al RUE, presentato dalla ditta “BUBBLE IN LOVE.”, così come modificato e integrato nell'ambito dell'iter procedurale, non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata,

vista la proposta di controdeduzione alle osservazioni presentate, predisposta dal Comune di Ziano P.no e agli atti della Conferenza dei Servizi,

si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 e s.m., in merito agli effetti di Variante al PSC e al RUE alle seguenti condizioni:

1. rilevato che la procedura in questione è stata attivata dopo la conclusione della prima fase del periodo transitorio, di cui alla L.R. 24/2017, resta nelle competenze del Comune verificare il rispetto dei limiti di consumo di suolo (del 3%) stabilite dalla citata legge regionale;
2. considerato che la variante urbanistica nell'ambito del Procedimento Unico di cui all'art. 53 L.R. 24/2017 è funzionale al progetto esaminato si evidenzia quanto segue:
 - in merito alle NTA del PSC oggetto di modifica/integrazione si chiede di modificare il comma 1 dell'art. 34 bis “Ambiti per strutture ricettive all'aria aperta” con il seguente testo “*1. il PSC individua mediante il Procedimento Speciale denominato “Progetto SUAP n. 1/2023” un ambito per strutture ricettive all'aria aperta, che comprendono le parti del territorio destinate alla concentrazione di attrezzature private legate all'accoglienza turistica quali campeggi e villaggi turistici.*”; si richiede inoltre di eliminare il comma 2. In relazione all'art. 21 bis “Ambiti approvati con procedimenti speciali” si richiede inoltre di eliminare il comma 2.
 - in merito alle NTA del RUE oggetto di modifica/integrazione si chiede di eliminare integralmente l'art. 2.3.5 bis, recante “Usi ricettivi per strutture all'aria aperta - U2.1”; di eliminare il comma 2 dell'art. 3.2.1 bis “*Ambiti approvati con procedimenti speciali*”; relativamente all'art. 3.2.12 modificato si chiede di inserire in relazione alla Zona D2 la seguente frase “*Zona D2 – Struttura ricettiva all'aria aperta di cui al progetto SUAP n. 1/2023*”; infine il nuovo articolo 3.2.14 bis dovrà essere modificato in primo luogo eliminando la sezione relativa alle destinazioni d'uso (Destinazioni d'uso: Gli usi ammessi sono: U2.1 (Usi ricettivi per strutture all'aria aperta)) e la sezione successiva dovrà riportare unicamente il titolo “Modalità di Intervento”, eliminando quindi il riferimento ai parametri urbanistici (Modalità di intervento e parametri urbanistici);
3. ai fini di un miglior inserimento dell'intervento oggetto del presente procedimento nel paesaggio ospite, è

- necessario attenersi agli indirizzi cogenti e alle raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" del PTCP; in modo particolare al fine di garantire la salvaguardia delle visuali maggiormente significative dal punto di vista panoramico, nel progetto deve essere rappresentata una sistemazione del verde coerente con i caratteri propri del luogo quali il paesaggio agrario storicizzato e le relative visuali, in coerenza e continuità con i caratteri del contesto di appartenenza, evitando di produrre immagini paesaggistiche autonome e decontestualizzate, e con particolare riferimento alla scelta della vegetazione, rigorosamente autoctona;
4. si richiede infine di ricevere copia del provvedimento comunale conclusivo del procedimento in oggetto, comprensivo degli elaborati definitivi di Variante agli strumenti urbanistici.

PARERE MOTIVATO

(ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 15/2006 n. 152 e ss.mm.ii.)

Il Comune di Ziano Piacentino, con note acquisite al prot. prov.le n. 7437 del 13.03.2023, n. 14036 del 08.05.2023, n. 14895 del 15.05.2023 e n. 18688 del 13.06.2023, ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva di Glamping presentato dalla Ditta "BUBBLE IN LOVE" ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010 ss. mm., in variante agli strumenti di PSC e RUE vigenti. Tali elaborati risultano comprensivi del documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000, dalla L.R. n. 24/2017, dal D.Lgs. n. 152/2006 e dell'espressione del Parere motivato da parte dell'Autorità competente, la Provincia di Piacenza.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 e dall'art. 18 della L.R. n. 24/2017 il progetto di nuovo insediamento è stato assoggettato alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente deve assumere lo specifico Parere motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il documento di ValSAT svolge le funzioni affidate al Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006. Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti del progetto in variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state sviluppate durante le fasi di deposito e pubblicazione dell'iter di approvazione del progetto in variante, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010.

Ai fini della procedura di valutazione ambientale del progetto in Variante al PSC e al RUE, entro il termine per la presentazione di osservazioni, risulta pervenuta n. 1 osservazione (come da nota prot. Prov.le n. 14897 del 15.15.2023). Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, sarà necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere motivato.

Le attività di valutazione, effettuate congiuntamente alla costruzione del progetto di nuovo insediamento turistico ricettivo in variante ai vigenti PSC e RUE, si sono concentrate sulla valutazione degli impatti indotti dall'attuazione degli interventi proposti e sulla definizione delle misure di compensazione e mitigazione.

La ValSAT ha infine selezionato tra il set di Indicatori definito nel PSC vigente, gli indicatori funzionali e pertinenti ai contenuti del progetto, da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali derivanti dall'attuazione delle scelte di progetto in Variante.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi del progetto in variante, del documento di ValSAT e della Sintesi non tecnica emerge che la metodologia proposta per la specifica ValSAT elaborata dal soggetto proponente si compone di alcune fasi finalizzate alla definizione dei contenuti del progetto e della relativa disciplina, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello stesso:

- inquadramento territoriale e urbanistico
- verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni
- definizione delle componenti ambientali
- verifica di coerenza esterna
- valutazione della compatibilità ambientale del progetto in Variante e azioni di mitigazione/compensazione
- selezione delle scelte di piano preferibili e maggiormente sostenibili
- monitoraggio
- valutazioni di sintesi.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dal soggetto proponente, considerata la proposta di Variante al PSC e al RUE per l'area in oggetto, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini dell'espressione dell'assenso ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 in merito agli effetti di variante al PSC e al RUE, l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere Motivato positivo

al progetto per la realizzazione di una struttura turistico-ricettiva di Glamping presentato dalla Ditta "BUBBLE IN LOVE" ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 160/2010 ss. mm., in variante agli strumenti di PSC e RUE vigenti.,

**ubicato sul territorio del Comune di Ziano Piacentino,
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006**

Il progetto potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle condizioni di sostenibilità di seguito riportate.

1. È necessario garantire il rispetto delle condizioni contenute nel documento di ValSAT, negli studi specifici redatti e delle azioni di mitigazione e/o compensazione previste e di quelle definite in sede di Conferenza di servizi.

2. Occorre rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale.
3. Le previsioni contenute nel progetto del nuovo insediamento in variante sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti dello stesso anche in accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione.
4. Si rammenta infine, che con l'atto di approvazione della variante urbanistica il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato (denominato Dichiarazione di sintesi), come le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere motivato stesso.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1188/2023 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: PROGETTO IN VARIANTE AL PSC E AL RUE DEL COMUNE DI ZIANO
PIACENTINO, PRESENTATO ALLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)
DALLA DITTA "BUBBLE IN LOVE DI IURATO ELISABETTA" AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R.
N. 160/2010 PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TURISTICO-RICETTIVA DI
GLAMPING IN LOCALITA' CA' ROSSINO.
ESPRESSIONE DELL'ASSENSO, DEL PARERE MOTIVATO VAS E DEL PARERE SISMICO
, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto
2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 09/08/2023

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**